

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. DISPOSIZIONI GENERALI: OFFERTE, ORDINI, CONFERME

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito anche solo CGF) si applicano a tutti gli ordini (di seguito anche solo "Ordini") e ne formano parte integrante, nonché alle connesse obbligazioni tra SPII S.p.a. (di seguito anche solo Fornitore) e il Cliente (di seguito, congiuntamente, anche solo le "Parti") relative ai beni oggetto di Fornitura (di seguito anche solo i "Beni").
- 1.2 L'emissione di un Ordine da parte del Fornitore ovvero da parte del Cliente, a seguito di una quotazione del Fornitore, così come l'avvenuta ricezione dei Beni da parte del Cliente costituiranno implicita ed irrevocabile accettazione da parte del Cliente di tutti i punti di seguito elencati nelle presenti CGF.
- 1.3 Le presenti CGF sostituiscono e superano il contenuto di qualsiasi precedente accordo scritto o orale, o qualsiasi atto, documento prestampato, formulario ovvero di qualsiasi altro negozio giuridico, quale che sia la forma adottata, riportata e/o, comunque, riferita a qualsiasi ordine di acquisto, fattura, ricevuta o documento equipollente, scambiato tra le parti e non potranno essere sostituite da alcuna precedente negoziazione, prestazione, uso commerciale ovvero semplice consuetudine.
- 1.4 Nessuna variazione delle presenti CGF, ovvero di eventuali Condizioni Speciali di Fornitura (di seguito anche solo CSF), potrà essere considerata quale rinuncia da parte del Fornitore ai diritti di seguito enunciati, né tantomeno potrà essere considerata in alcun modo vincolante per il Fornitore, se non formulata in forma scritta e sottoscritta, anche a mezzo di soggetto delegato, nelle forme di legge, dal Fornitore. In tale ipotesi, sarà onere espresso e incondizionato del Cliente verificare i poteri del soggetto delegato, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1393 c.c.
- 1.5 Qualora una qualsiasi delle disposizioni previste dalle presenti CGF dovesse essere ritenuta nulla o, comunque, invalida, inapplicabile o illegale dall'Autorità Giudiziaria, quale che sia il grado adito, tale disposizione dovrà considerarsi soppressa dalle presenti CGF e non applicabile al rapporto di cui trattasi e, comunque, senza con ciò inficiare la validità e efficacia delle altre disposizioni ivi contenute, le quali, dunque, conserveranno tutta la loro forza, portata ed effetto.

2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI, LIMITAZIONI D'USO

- 2.1 Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti contenute in *depliants*, listini prezzi, cataloghi, offerte o documenti assimilabili saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati richiamati espressamente nella conferma d'ordine.
- 2.2 Il Fornitore si riserva il diritto, senza preavviso alcuno, di apportare ai componenti e ai metodi di fabbricazione modifiche che non alterino le caratteristiche principali e/o contrattuali del prodotto anche nel corso di una fornitura.

3. QUOTAZIONI E PREZZI

- 3.1 Salvo diverso accordo, le quotazioni saranno valide per 30 (trenta) giorni e non saranno vincolanti sino all'emissione dell'Ordine. Il Fornitore si riserva il diritto di revocare e/o modificare la quotazione in qualsiasi momento, comunque, prima che gli venga comunicata l'accettazione da parte del Cliente.
- 3.2 I prezzi e tutte le altre condizioni pattuite relative ad un Ordine devono intendersi non impegnativi per eventuali successivi ordini.
- 3.3 Salvo diverso accordo, il Cliente si impegna incondizionatamente e irrevocabilmente a corrispondere al fornitore al momento dell'emissione dell'Ordine un acconto pari al 30%.
- 3.4 I prezzi unitari si intendono validi soltanto per le quantità confermate per le singole consegne. Una qualsiasi variazione per quanto riguarda la quantità, le specifiche e/o la data di consegna può dar luogo ad una variazione di prezzo.
- 3.5 Sono esclusi dai prezzi gli imballi che sono da considerarsi al costo salvo diversi accordi contrattuali tra le parti.
- 3.6 Il prezzo s'intende formulato al costo attuale delle materie prime e della mano d'opera. Qualsiasi variazione intervenisse durante il corso della fabbricazione determinerà sull'importo complessivo della conferma d'ordine, una proporzionale variante, salvo diversi accordi contrattuali tra le parti.
- 3.7 Salvo che sia diversamente convenuto, tutti i prezzi offerti sono da considerarsi al netto dell'IVA e la Fornitura dei Beni è prevista e offerta al Cliente Ex Works.

4. LIMITI DELLA FORNITURA

- 4.1 I prezzi esposti sono intesi comprensivi della fornitura dei materiali e/o prestazioni specificate nell'offerta e ripetute nell'Ordine, con l'esclusione pertanto di qualsiasi altra fornitura e/o prestazione, anche se ritenuta necessaria od accessoria. Resta quindi esclusa ogni assistenza al montaggio, al collaudo dei materiali forniti od altre prestazioni che non siano state esplicitamente e chiaramente convenute. Dette prestazioni e/o servizi potranno essere da noi erogati a richiesta, quale oggetto di fornitura e fatturazione separata.
- 4.2 I tempi di consegna sono subordinati ai tempi di approvvigionamento delle materie prime: essi pertanto non saranno impegnativi in via assoluta ed in nessun caso e per nessun motivo SPII è tenuta al risarcimento di eventuali danni o ad indennizzi di qualsiasi tipo, correlati a ritardi di consegna, salvo diversi accordi contrattuali tra le parti.
- 4.3 I ritardi di consegna imputabili al Cliente, autorizzano il Fornitore ad addebitare una spesa di magazzino pari all'1% dell'importo di fattura per ogni mese di giacenza dei materiali presso i suoi magazzini. Le spese di giacenze presso terzi sostenute dal Fornitore, per causa imputabile, ancorché indirettamente, al Cliente, autorizzano SPII ad addebitare i costi sostenuti a quest'ultimo, il quale, sin da ora, si impegna espressamente a corrisponderli.

5. QUALITÀ DELLA FORNITURA

- 5.1 I prezzi dei prodotti saranno conformi ai livelli di qualità compatibili con i normali standard qualitativi di processo di SPII S.p.a..
- 5.2 Qualora venga richiesto un differente livello di qualità, il Cliente dovrà specificare al Fornitore per iscritto ogni singola richiesta a fronte della quale sarà tenuto e, sin da ora, accetta di pagare gli eventuali costi aggiuntivi necessari per l'ottenimento degli standard richiesti.

6. CONSEGNA E RESA

- 6.1 I termini di consegna, in capo al Fornitore, non possono, in alcun modo, considerarsi tassativi o essenziali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 c.c., e devono, per l'effetto, considerarsi meramente indicativi, in relazione alle condizioni note e esistenti al momento dell'Ordine.
- 6.2 Quando necessario, il Fornitore potrà eseguire consegne frazionate. Il Fornitore farà, in buona fede, tutti gli sforzi necessari per eseguire le consegne alla data stabilita, ma non potrà essere considerato responsabile per ritardi o danni da ritardo, ivi inclusi quelli generali, incidentali e/o consequenziali, sicché eventuali penali per il ritardo nella consegna della Fornitura ovvero per il mancato avviso di eventuali ritardi sono espressamente escluse dalle Parti.
- 6.3 I ritardi nella consegna della Fornitura da parte del Fornitore non potranno in alcun caso costituire causa di annullamento dell'Ordine.
- 6.4 L'impegno di consegna del Fornitore si intenderà assolto all'atto della consegna dei materiali al vettore, anche nel caso in cui il prezzo pattuito sia comprensivo del trasporto e del montaggio dei materiali.
- 6.5 Qualora il Cliente dovesse richiedere al Fornitore una qualsiasi variazione al programma delle consegne, il Cliente medesimo si impegna a corrispondere al Fornitore gli oneri finanziari e di gestione dei Beni, in misura pari al 15% del valore dell'Ordine.
- 6.6 Salvo non sia stato espressamente concordato tra le Parti, eventuali consegne anticipate da parte del Fornitore rispetto alle tempistiche previste, devono, sin da ora intendersi accettate. Qualora, nel periodo di tempo intercorrente, tra l'Ordine e la data di consegna, un prodotto venga sostituito e messo fuori produzione, il Fornitore potrà sostituirlo con un altro prodotto con caratteristiche analoghe a quelle del prodotto originario.
- 6.7 L'assicurazione contro i rischi di trasporto si effettua solo su richiesta scritta del Cliente e con oneri interamente a Suo carico. La merce, anche se venduta franco destino, viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente e, conseguentemente, qualunque danno derivante dal trasporto deve essere comunicato al Vettore per iscritto.
- 6.8 Fermo restando quanto previsto all'art.3.6) delle presenti CGF, la resa dei beni si considera Ex Works.

7. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

- 7.1 Il Fornitore si riserva il diritto a mantenere la proprietà e il possesso di eventuali disegni, progetti, modelli, prototipi, software base, strumenti, *et similia*, realizzati o ottenuti per l'esecuzione dell'Ordine, e ciò a prescindere da fatto che i relativi costi siano stati imputati al Cliente.
- 7.2 Per parte propria, il Cliente non potrà, in alcun modo, ancorché in via diretta o per il tramite di terzi soggetti al medesimo riconducibili, riprodurre, mostrare, trasmettere o concedere l'uso a terzi di tutte le informazioni ricevute dal Fornitore, salvo ai fini dell'esecuzione del contratto.

8. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

- 8.1 Il Cliente si impegna a mantenere riservate e nella più stretta segretezza le informazioni ricevute dal Fornitore, salvo per quanto dovesse essere reso noto in ottemperanza a obblighi di legge o a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di altra Pubblica Autorità.
- 8.2 Il Cliente riconosce e garantisce che, al momento della firma della conferma di ciascun Ordine, non è titolare di alcun impegno che lo ponga in conflitto di interessi, ancorché potenziale, con i diritti garantiti al Fornitore in forza delle presenti CGF ovvero dell'Ordine.

9. ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI

- 9.1 Gli annullamenti anche parziali di ciascun Ordine sono soggetti a penalità del 30% del valore della fornitura, se effettuati entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di conferma dell'Ordine. Oltre tale periodo non sono accettati annullamenti per nessuna ragione.
- 9.2 L'Ordine non può essere modificato, chiuso, o altrimenti risolto se non per accordo scritto tra le Parti. Il Fornitore si riserva il diritto di pre-acquistare e iniziare la produzione in tempo per rispettare le date di consegna richieste dal Cliente, sulla base delle condizioni del proprio magazzino e considerate le tempistiche dei propri fornitori.
- 9.3 Il Cliente, in caso di dimostrato, o quantomeno dimostrabile, errore manuale, potrà richiedere la cancellazione dell'Ordine senza alcun addebito da parte del Fornitore, qualora ciò avvenga prima della decorrenza dell'ottava settimana dalla data confermata per la consegna.
- 9.4 Iniziata la quarta settimana dalla data di conferma dell'Ordine, lo stesso diverrà irrevocabile per il Cliente.

10. PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ

- 10.1 I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità ed i termini confermati dal Fornitore.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

- 10.2 Le fatture emesse dal Fornitore al Cliente, in ragione di ciascun Ordine, si intenderanno accettate da Cliente decorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di emissione di ciascun documento contabile.
- 10.3 I pagamenti non potranno essere trattenuti, dedotti o sospesi, per nessun motivo da parte del Cliente. Eventuali crediti del Cliente nei confronti del Fornitore, non potranno essere in alcun modo o tempo dedotti o compensati dal Cliente.
- 10.4 In caso di mancato o ritardato pagamento, il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente gli interessi di mora calcolati ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 231/2002, dal giorno della scadenza all'effettivo saldo.
- 10.5 Fatti salvi eventuali altri rimedi, il Fornitore avrà il diritto di sospendere o annullare le forniture, ivi incluse quelle non ancora eseguite o eseguite parzialmente, qualora il pagamento di un qualsiasi Ordine, non avvenga entro la data di scadenza.
- 10.6 In caso di mancato pagamento, ovvero di semplice ritardato pagamento, ovvero di pagamento parziale, il Cliente, oltre ad incorrere nelle conseguenze previste ai punti precedenti del presente articolo, sarà incondizionatamente obbligato a rimborsare a SPII le spese amministrative di gestione pratica, oltre a quelle legali, siano esse stragiudiziali ovvero giudiziali, che la medesima avrà dovuto sostenere per il recupero del proprio credito.
- 10.7 Una volta eseguita la consegna dei Beni ai sensi del precedente art. 6) delle presenti CGF, il Cliente si assumerà il rischio per tutti i danni diretti e indiretti che possano verificarsi, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno in capo al Fornitore per colpa grave imputabile a quest'ultimo.
- 10.8 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo precedente, il Cliente acquisirà il diritto di proprietà della fornitura solo al totale saldo della relativa fattura o per altre attività ad essa connessa, ivi inclusi gli interessi e le spese.
- 10.9 Qualora il Cliente sia in mora nella presa in consegna dei Beni, dopo che gli sia stato inviato dal Fornitore un avviso in tal senso, quest'ultimo sarà autorizzato ad addebitare tutte le spese dal medesimo sostenute a seguito della condotta del Cliente.
- 10.10 Salvo diversi accordi contrattuali tra le parti, ogni consegna di merce anche parziale verrà accompagnata dalla relativa fattura.
- 10.11 potrà, ai sensi e per gli effetti delle presenti CGF, essere ritenuto responsabile per qualsiasi altra ragione, ivi compresi eventuali danni relativi a rapporti commerciali, altri danni indiretti e danni derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi.
- 10.12 In ogni caso il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per: (i) violazioni di brevetti, licenze o altri diritti di terzi conseguenti conseguentemente alle informazioni presentate da o per conto del Cliente; (ii) risarcimento danni o perdita, per qualsivoglia ragione, di materie prime, semilavorati, strumenti o altri Beni resi disponibili o forniti da Cliente.
- 10.13 In tale ultima ipotesi, qualora il Fornitore fornisca assistenza di qualsiasi tipo e sorta in relazione ai Beni, senza operare lavori di installazione, siffatte attività lavorative saranno effettuate ad esclusivo carico, rischio e responsabilità esclusiva Cliente.
- 10.14 Cliente e Fornitore pattuiscono inderogabilmente ed espressamente che la responsabilità del Fornitore non potrà in alcun modo eccedere il 15% del valore complessivo di ciascuna fornitura.
- 11. GARANZIE**
- 11.1 Il Fornitore garantisce che i Beni di propria fornitura saranno adeguati e idonei agli scopi previsti, saranno di qualità ed esenti da difetti, compresi difetti nei materiali e nella lavorazione, saranno conformi a tutte le rappresentazioni, le descrizioni, i campioni, le schede tecniche e agli altri dati forniti al Cliente o elencati a cui si fa riferimento nel relativo ordine.
- 11.2 Il Fornitore, in caso di difetto di un prodotto, sarà unicamente tenuto a fornire un elemento sostitutivo.
- 11.3 L'esercizio del diritto alla garanzia sarà applicabile solo ed esclusivamente a quei prodotti che saranno inviati presso lo stabilimento del Fornitore.
- 11.4 Il Fornitore, in ogni caso non potrà essere ritenuto responsabile per danni diretti o indiretti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: blocco della produzione, fermo impianti, perdite o mancato profitto, etc. ...
- 11.5 Il Fornitore è, inoltre, tenuto indenne dal Cliente in relazione a qualsiasi richiesta di danno, diretto o indiretto, causato dal non corretto utilizzo del prodotto o dovuta anche al mancato rispetto delle specifiche tecniche fornitegli.
- 11.6 Eventuali reclami relativi allo stato di imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei prodotti (vizi palesi), dovranno essere notificati a SPII mediante telefax, entro e non oltre 15 giorni solari dalla data di ricevimento dei prodotti, pena la loro decadenza. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento di ricevimento (vizi occulti) dovranno essere comunicati a SPII mediante telefax entro 15 giorni solari dalla scoperta del difetto e comunque non oltre 6 mesi dalla data di ricevimento, pena la loro decadenza.
- 11.7 La restituzione di materiale "presunto difettoso" o comunque non conforme ai documenti contrattuali applicabili è ammessa esclusivamente previa specifica autorizzazione di SPII e sarà regolamentata come segue:
- a) Le causali della "non conformità" dovranno essere dettagliatamente specificate su un cartellino che accompagnerà ciascun gruppo di componenti caratterizzati dai medesimi "presunti difetti".
- b) i materiali restituiti saranno accettati soltanto in porto franco, nell'imballo originale in buono stato e viaggeranno sempre a rischio e pericolo del Committente.
- c) i componenti non dovranno aver subito alcuna modifica e/o manomissione ad opera del Committente.
- d) Tutte le spese di trasporto saranno a carico di SPII nel caso in cui l'indagine, eseguita presso i ns. laboratori, confermi la responsabilità della stessa.
- e) Non saranno accettate note di addebito finché la responsabilità di SPII non sia stata riconosciuta.
- 11.8 La presente garanzia non si applicherà a tutti quei prodotti fabbricati dal Fornitore che siano stati oggetto di un uso improprio, negligenza, incidenti, utilizzo e/o installazioni connotate da imperizia, o in violazione delle istruzioni fornite dal Fornitore.
- 11.9 La presente garanzia non copre e non si applica ai prodotti che siano stati riparati o modificati da terzi soggetti non autorizzati o accreditati dal Fornitore, ovvero dal Fornitore medesimo.
- 11.10 La presente garanzia sostituisce ed esclude tutte le altre garanzie espresse o implicite di commerciabilità o idoneità d'uso o di altro tipo.
- 12. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE**
- 12.1 La responsabilità del Fornitore è limitata al rispetto degli obblighi di garanzia di cui al precedente articolo 11), salvo che per il caso di grave negligenza dal parte del Fornitore e fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo precedente, il Fornitore non
- 13. PROVE E COLLAUDI**
- 13.1 Qualsiasi forma di collaudo o prova di rispondenza a condizioni specifiche di fornitura, che evidenzino *non conformità* rispetto ai citati documenti contrattuali, sarà eventualmente considerata valida soltanto previa ripetizione delle suddette prove / collaudi presso il laboratorio di SPII.
- 13.2 Sopralluoghi, collaudi, visite, assistenze, comunque richieste dal Committente presso la sua propria sede o sugli impianti a seguito della applicazione, funzionamento e verifica del comportamento degli apparecchi di ns. fornitura vanno intesi a carico del Committente stesso: casi particolari dovranno essere preventivamente concordati ed espressamente accettati in sede di trattativa e/o di fornitura.
- 14. FORZA MAGGIORE**
- 14.1 L'inadempimento del Fornitore agli obblighi derivanti dalle presenti CGF ovvero da eventuali CSF, contenute in ciascun Ordine, non potrà essere al medesimo imputato, in alcun modo, se il predetto inadempimento si dovesse verificare a causa di circostanze anche non preventivabili o, più semplicemente, prevedibili e, comunque, al di fuori del controllo del Fornitore, ivi compresi ma non limitati a: (i) inadempimenti contrattuali dei fornitori e/o vettori, ivi inclusi, in particolare, ritardi o mancate consegne; (ii) irreperibilità sul mercato di materiali; (iii) vicende o problematiche legate al mercato del lavoro; (iv) sabotaggi, danni agli impianti, furti dai magazzini; (v) il cd. *factum principis*, vale a dire provvedimenti governativi o di Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse quelle straniere, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, divieto di trasporto, importazione, esportazione e/o produzione; (vi) catastrofi naturali, fulmini, terremoti, condizioni atmosferiche, incendi, esplosioni, guerre e condizioni assimilabili.
- 15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**
- 15.1 Le presenti CGF, così come ciascun Ordine, ivi inclusi tutti i diritti e gli obblighi in essi previsti e connessi, saranno regolati dalla Legge della Repubblica Italiana.
- 15.2 In caso di controversie di qualsivoglia natura le Parti Contraenti si impegneranno, in buona fede, per risolvere il contenzioso apertosi con trattative tra i rispettivi Rappresentanti, che abbiano potere di conciliare.
- 15.3 In difetto, ogni e qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, l'esecuzione, la risoluzione, nonché eventuali richieste risarcitorie, relative alle presenti CGF o a ciascun Ordine, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Busto Arsizio (VA).
- Data Timbro e firma del Cliente
per accettazione
- Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente dichiara di approvare espressamente e specificatamente i seguenti articoli: 1.) Disposizioni generali, Ordini e Conferme; 4.) Limiti alla fornitura; 6.) Consegna e resa; 9.) Annullamento degli Ordini; 10.) Pagamento e trasferimento della proprietà; 11.) Garanzie; 12.) Responsabilità del Fornitore; 14.) Forza Maggiore; 15.) Legge applicabile e Foro Competente.**
- Data Timbro e firma del Cliente
per accettazione